

ELENA FIORE

# GUIDA PER LA POLIZIA LOCALE NELLA REGIONE LAZIO

ISBN 978.88.387.5622.8

**Addenda**



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94/2010 è stato pubblicato il D.Lgs. 23 aprile 2010, n. 59, entrato immediatamente in vigore l'8 maggio 2010, che recepisce la direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein).

Con circolare esplicativa n. 3635/C del 6 maggio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti: tra questi, particolare rilevanza assume l'inciso che spiega l'effetto della clausola di cedevolezza contenuta nell'art. 84, comma 1, del decreto e che recita: *“In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto”*. Per il Ministero *“le disposizioni contenute nel decreto legislativo, necessarie per consentire il completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito, prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto, ma si applicano solo transitoriamente, fino all'adozione da parte delle regioni stesse delle norme di attuazione della direttiva comunitaria in argomento”*. Da sottolineare che il Ministero, nel sostenere che le norme del D.Lgs. n. 59/2010 *“prevalgono su eventuali disposizioni regionali in contrasto”*, non precisa che la norma regionale in contrasto per soccombere debba essere peggiorativa; e in alcuni casi la norma della L.R. n. 21/2006 in contrasto è più favorevole al titolare dell'autorizzazione.

Nella Tabella, pertanto, sono indicate le norme della L.R. n. 21/2006 che appaiono in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010, significando comunque che si deve attendere una circolare esplicativa della regione Lazio per avere un quadro certo della situazione e conoscere le norme regionali applicabili nel periodo transitorio.

D.Lgs. n. 59/2010	L.R. n. 21/2006
	<b>Norme in contrasto</b>
<p>Art. 64/3 c. – nella programmazione delle aperture di esercizi di somministrazione sono ammessi limiti o divieti solo per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità non altrimenti risolvibili.</p>	<p>Artt. 4 e 5 e Delib.G.R. n. 563/2007 – nella programmazione è possibile fare ricorso anche a parametri numerici per progressiva saturazione dell’offerta tale da condizionare il corretto svolgimento della libera competizione tra operatori (<i>vedi a pag. 153 e ss. del volume</i>).</p>
<p>Art. 71/1 c. – tra i reati ostativi per i requisiti morali previsti anche ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura e le infrazioni sui giochi.</p>	<p>Art. 8/7 c. - tra i reati ostativi per i requisiti morali previsti anche: <i>a)</i> quelli concernenti la turbativa di competizione sportive e infrazioni alle norme sul gioco del lotto; <i>b)</i> il fallimento fino all’emanazione del decreto di chiusura del fallimento. La sospensione condizionale della pena è ostativa (<i>vedi a pag. 161 e ss. del volume</i>).</p>
<p>Art. 71/6 c. - tra i requisiti professionali anche: <i>a)</i> la pratica professionale per aver prestato la propria opera per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente presso imprese del settore alimentare o della somministrazione; <i>b)</i> il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o laurea anche triennale con materie attinenti al commercio, e alla preparazione o somministrazione alimenti. Il requisito professionale è previsto per chiunque esercita l’attività di somministrazione.</p>	<p>Art.8/1 c. tra i requisiti professionali anche: <i>a)</i> la pratica professionale per aver prestato la propria opera per almeno due anni continuativi nel quinquennio precedente presso imprese del settore della somministrazione; <i>b)</i> il possesso di un diploma di scuola alberghiera o attestato o titolo equipollente legalmente riconosciuto; <i>c)</i> l’iscrizione al R.E.C. per l’attività di somministrazione. Il requisito professionale è previsto per il titolare della ditta individuale e, in caso di società, per il legale rappresentante o preposto (<i>vedi a pag. 159 e ss. del volume</i>).</p>
<p>Art. 64/1 c. - il trasferimento di sede è soggetto a DIA con efficacia decorsi 30 gg.</p>	<p>Art. 11/1 c. - il trasferimento di sede è soggetto ad autorizzazione del comune e la richiesta di autorizzazione può essere presentata solo nel caso in cui l’attività che si trasferisce è già stata effettivamente avviata da almeno 60 gg. Per l’ampliamento di superficie è prevista una comunicazione con efficacia decorsi 30 gg. (<i>vedi a pag. 167 e ss. del volume</i>).</p>

(segue)

D.Lgs. n. 59/2010	L.R. n. 21/2006
<p>Art. 64/6 c. - l'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei criteri di sorvegliabilità.</p>	<p>Art. 64/6 c. - l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato (<i>vedi a pag. 169 e ss. del volume</i>).</p>
<p>Art. 64/1 c. - il trasferimento della gestione o della titolarità è soggetto a DIA con efficacia immediata.</p>	<p>Art. 14/1 c. - il trasferimento della gestione o della titolarità è soggetto a comunicazione da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto (<i>vedi a pag. 177 e ss. del volume</i>).</p>
<p>Art. 64/8 c. - l'autorizzazione decade anche per: <i>a)</i> non attivazione entro 180 gg. e sospensione dell'attività superiore a dodici mesi; <i>b)</i> il venir meno della sorvegliabilità, salvo preventiva ed eventuale diffida al ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p>Art. 15/2 c. - l'autorizzazione decade anche per: <i>a)</i> non attivazione entro un anno e sospensione dell'attività superiore ad un anno salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; <i>b)</i> il venir meno della sorvegliabilità dei locali o della loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi. L'autorizzazione decade anche per: <i>a)</i> perdita disponibilità dei locali senza richiesta di trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; <i>b)</i> quando, in caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità e i tempi previsti (<i>vedi a pag. 196 e ss. del volume</i>).</p>